

# CENTRALE DEI RISCHI

## FOGLIO INFORMATIVO<sup>1</sup>

### 1. Fonti normative

Il servizio centralizzato dei rischi gestito dalla Banca d'Italia, cd. "Centrale dei rischi", è disciplinato:

- dalla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994<sup>2</sup>, assunta ai sensi degli artt. 53, comma 1, lett. b), 67, comma 1, lett. b), e 107, comma 2, del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);
- dalle norme attuative emanate dalla Banca d'Italia in conformità della menzionata delibera.

Gli intermediari segnalanti (banche e società finanziarie) sono tenuti a fornire alla Banca d'Italia i dati relativi all'indebitamento della clientela ai fini dello svolgimento del servizio centralizzato dei rischi in base agli artt. 51, 66, comma 1, e 107, comma 3, del citato Testo unico<sup>3</sup>.

### 2. Scopo del servizio centralizzato dei rischi

La Centrale dei rischi (CR) è un sistema informativo che accentra le informazioni sugli affidamenti concessi da ciascun intermediario ai singoli clienti (persone fisiche e giuridiche) per la successiva restituzione agli intermediari stessi dell'indebitamento globale dei rispettivi clienti verso il sistema (cd. posizione globale di rischio).

La Banca d'Italia, attraverso la Centrale dei rischi, fornisce agli intermediari segnalanti un'informativa utile, anche se non esaustiva, per la valutazione del merito creditizio della clientela e, in generale, per la gestione del rischio di credito. L'obiettivo perseguito è di contribuire a migliorare la qualità degli impieghi degli intermediari partecipanti e, in ultima analisi, ad accrescere la stabilità del sistema creditizio e finanziario.

Nell'ambito dei rapporti di collaborazione con gli altri Stati membri dell'Unione Europea, la Banca d'Italia ha sottoscritto un Memorandum of Understanding per lo scambio di informazioni tra le centrali dei rischi pubbliche europee (le centrali dei rischi

---

<sup>1</sup> Il Foglio informativo illustra i principi generali che regolano il funzionamento del servizio centralizzato dei rischi ed ha natura divulgativa; la normativa di dettaglio sulla Centrale dei rischi è contenuta nella circolare della Banca d'Italia n. 139/91 "Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi", disponibile nel sito Internet della Banca d'Italia [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it).

<sup>2</sup> In G.U. del 20 aprile 1994.

<sup>3</sup> Esistono altri sistemi informativi sul credito, di carattere privatistico, finalizzati alla centralizzazione dei rischi (ivi compresi quelli derivanti dalle attività di credito al consumo); ad essi si applicano le disposizioni del "codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità dei pagamenti" (G.U. n. 300 del 23.12.04). Il D.M. del 22 settembre 2008 n. 374 (G.U. n. 257 del 3.11.08) ha abrogato la delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio istitutiva della Centrale dei rischi di importo contenuto (CRIC) e revocato la concessione del relativo servizio alla SIA - SSB s.p.a.

italiana, austriaca, belga, francese, tedesca, spagnola e portoghese) e per la successiva diffusione alle banche e agli intermediari finanziari dei singoli Stati<sup>4</sup>.

### **3. Natura non certificativa dei dati della Centrale dei rischi**

Le informazioni fornite dalla Centrale dei rischi non hanno natura "certificativa" dei finanziamenti concessi dal sistema creditizio.

I dati registrati negli archivi della Centrale dei rischi definiscono una situazione di indebitamento dei singoli soggetti verso il sistema creditizio che potrebbe non coincidere con la loro effettiva esposizione complessiva. Le peculiari modalità tecniche di svolgimento del servizio comportano, infatti, l'esclusione di alcune tipologie di intermediari dalla partecipazione alla Centrale dei rischi e la fissazione di soglie minime di censimento al di sotto delle quali non sussiste alcun obbligo di segnalazione in capo agli intermediari partecipanti.

### **4. Natura riservata dei dati della Centrale dei rischi – D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (*“Codice in materia di protezione dei dati personali”*)**

I dati personali censiti dalla Centrale dei rischi hanno carattere riservato. Gli intermediari partecipanti osservano l'obbligo di riservatezza nei confronti di qualsiasi persona estranea all'amministrazione dei rischi.

Con specifico riferimento al trattamento dei dati personali effettuato dalla Banca d'Italia, quale gestore del servizio centralizzato dei rischi, e dagli intermediari segnalanti, si fa presente che, in base alle disposizioni del d. lgs. n. 196 del 30 giugno 2003:

- la Banca d'Italia in quanto ente pubblico non economico, può prescindere dal consenso degli interessati per il trattamento dei dati della Centrale dei rischi. L'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 196 riserva infatti tale obbligo ai privati e agli enti pubblici economici che effettuano trattamenti di dati personali;
- gli intermediari segnalanti – essendo tenuti a fornire alla Banca d'Italia i dati relativi all'indebitamento della clientela in base agli artt. 51, 66, comma 1, e 107, comma 3, del Testo unico – sono esonerati dall'obbligo di acquisire il consenso degli interessati per comunicare tali informazioni alla Centrale dei rischi. L'art. 24, comma 1, lett. a), del citato d.lgs. n. 196 consente infatti ai privati e agli enti pubblici economici di prescindere dal consenso dell'interessato per la comunicazione a terzi di dati personali quando il trattamento “è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria”;
- i dati della Centrale dei rischi sono trattati in base alle richiamate disposizioni di legge, attributive del potere di raccolta dei dati stessi; essi sono acquisiti per “finalità di controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari” e di “tutela della loro stabilità”<sup>5</sup>. In particolare, i dati registrati nell'archivio CR sono resi disponibili agli intermediari segnalanti, quale informativa utile per la valutazione del merito creditizio della clientela e, in generale, per la gestione del rischio di credito<sup>6</sup>. I medesimi dati possono inoltre essere utilizzati in altre operazioni di trattamento effettuate dalla Banca d'Italia per finalità istituzionali compatibili con gli scopi della Centrale dei rischi e comunque strettamente

---

<sup>4</sup> Il testo del Memorandum e' disponibile sul sito internet della BCE "[www.ecb.int](http://www.ecb.int)" nella sezione "Publications".

<sup>5</sup> Cfr. par. 1 e 2.

<sup>6</sup> Cfr. par. 2.

connesse con il controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, la tutela della loro stabilità, la politica monetaria;

- considerate le richiamate finalità del trattamento dei dati della Centrale dei rischi, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. d) del d. lgs. n. 196, non sono esercitabili nei confronti della Banca d'Italia i diritti di cui all'art. 7, commi 1, 2 lett. a), b) e c), 3, 4 lett. a) che consentono all'interessato di conoscere i dati personali che lo riguardano, nonché di ottenerne l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione. Tuttavia, poiché per lo svolgimento del servizio centralizzato dei rischi non sussistono esigenze di riservatezza nei confronti dei diretti interessati, si fa presente che, ai sensi della delibera CICR del 29 marzo 1994, i soggetti censiti nelle anagrafi della Centrale dei rischi possono chiedere di conoscere le informazioni registrate a loro nome. In particolare, ciascun intermediario segnalante – in base alle disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia – è tenuto a comunicare all'interessato sia la posizione globale di rischio del medesimo, sia le segnalazioni a suo nome effettuate dallo stesso intermediario. La Banca d'Italia, da parte sua, sempre su richiesta dell'interessato, fornisce il dettaglio delle segnalazioni di rischio prodotte dai singoli intermediari segnalanti. Gli intermediari hanno l'obbligo di informare per iscritto l'interessato la prima volta che lo segnalano a sofferenza;
- titolare del trattamento dei dati contenuti negli archivi CR è la Banca d'Italia (Servizio Organizzazione, via Nazionale 91, 00184 Roma); responsabile del trattamento è il Capo del Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche (Banca d'Italia, largo Guido Carli n. 1, 00044 Frascati – RM). Incaricati del trattamento sono i dipendenti addetti – in relazione agli specifici compiti dell'unità cui sono assegnati – al compimento di operazioni sui dati CR, nell'ambito del Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche e delle altre strutture della Banca che si avvalgono dei dati stessi per le su indicate finalità istituzionali.

## **5. Intermediari partecipanti**

Partecipano al servizio centralizzato dei rischi:

- le banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del Testo unico (banche italiane e filiali di banche comunitarie ed extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica);
- gli intermediari finanziari iscritti nell'albo e/o nell'elenco speciale di cui agli articoli, rispettivamente, 64 e 107 del Testo unico i quali - ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 10 agosto 1995<sup>7</sup> - esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di finanziamento sotto qualsiasi forma, come definita dall'art. 3 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 29 del 17 febbraio 2009. L'attività di finanziamento si considera prevalente quando rappresenta oltre il 50 per cento degli elementi dell'attivo. Sono esonerati dall'obbligo di partecipazione al servizio gli intermediari finanziari per i quali l'attività di credito al consumo o di gestione di crediti della specie rappresenti oltre il 50 per cento dell'attività di finanziamento<sup>8</sup>;
- le società per la cartolarizzazione dei crediti (SPV) di cui alla legge n. 130 del 30 aprile 1999.

Gli intermediari partecipanti segnalano anche i crediti concessi dalle proprie filiali estere a soggetti residenti in Italia.

---

<sup>7</sup> In G.U. n. 200 del 28.8.1995.

<sup>8</sup> Gli intermediari finanziari sono entrati a far parte della Centrale dei rischi gradualmente a partire dalla rilevazione di luglio 1997.

## 6. Funzionamento della Centrale dei rischi

### 6.1 Presupposti per la segnalazione di un soggetto alla Centrale dei rischi

Gli intermediari segnalano mensilmente alla Banca d'Italia gli affidamenti concessi a ciascun cliente, singolarmente e in cointestazione con altri soggetti. Oltre alle cointestazioni, la Centrale dei rischi rileva anche i rapporti di coobbligazione esistenti tra le società censite e i soci che rispondono illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni assunte dalle società stesse verso l'intermediario (società di fatto; società semplici; società in nome collettivo; società in accomandita semplice e società in accomandita per azioni, limitatamente ai soci accomandatari).

La segnalazione alla Centrale dei rischi è dovuta qualora, alla data di riferimento, il cliente goda di crediti per cassa o firma complessivamente pari o superiori a 30.000 €, abbia rilasciato garanzie personali o reali a favore di terzi per tale fascia di importo, abbia un'esposizione in derivati finanziari pari o superiore a 30.000 € o abbia in essere, sempre per un importo pari o superiore a 30.000 €, talune delle operazioni censite nella Sezione informativa del prospetto dei dati descritto nel paragrafo 7<sup>9</sup>.

I crediti in sofferenza e i passaggi a perdita su crediti in sofferenza devono essere segnalati alla Centrale dei rischi a prescindere dal loro importo<sup>10</sup>.

La segnalazione non è più dovuta a partire dal mese nel corso del quale il credito è sceso al di sotto dei suddetti limiti di censimento ovvero il rapporto si è estinto. In ogni caso il venir meno dell'obbligo di segnalazione non comporta la cancellazione delle segnalazioni relative alle rilevazioni precedenti<sup>11</sup>.

### 6.2 Rilevazione mensile

La rilevazione mensile viene effettuata aggregando in capo a ciascun nominativo censito le segnalazioni di rischio trasmesse dagli intermediari; dette segnalazioni riflettono le risultanze della contabilità aziendale all'ultimo giorno del mese di riferimento e devono essere inviate entro il giorno 25 del mese successivo<sup>12</sup>.

Conclusa la rilevazione, la Centrale dei rischi invia ad ogni intermediario un flusso di ritorno personalizzato che riporta l'indebitamento complessivo verso il sistema dei singoli clienti segnalati dall'intermediario stesso e delle relative coobbligazioni.

Di norma le informazioni della rilevazione mensile sono disponibili circa 40 giorni dopo la fine del mese di riferimento.

---

<sup>9</sup>Limiti di censimento nel corso del tempo:

- fino alla rilevazione di dicembre '95 i limiti sono stati pari a 80 milioni di lire per i crediti di cassa e firma e 150 milioni di lire per le garanzie personali;
- dalla rilevazione di gennaio '96 a quella di dicembre 2001, i limiti sono stati pari a 150 milioni di lire per i crediti per cassa e firma, per le garanzie personali e per le operazioni censibili nella sezione informativa (queste ultime rilevate solo a partire da gennaio '97).
- dalla rilevazione di gennaio 2002 a quella di dicembre 2008, con la conversione in euro, i limiti sono stati pari a 75.000 euro per i crediti per cassa e firma, per le garanzie personali e per le operazioni censibili nella sezione informativa.

<sup>10</sup>Fino alla rilevazione di febbraio 1991 venivano segnalate le sofferenze di importo pari o superiore a 10 milioni di lire. Dalla rilevazione di marzo 1991 le sofferenze sono segnalate a prescindere dall'importo. Da detta rilevazione e fino a quella di dicembre 2001, per effetto dell'arrotondamento degli importi al milione di lire, rimangono escluse dal censimento le posizioni a sofferenza di importo pari o inferiore a 500.000 lire. Per esigenze di continuità, da gennaio 2002 vengono escluse le posizioni il cui importo, al netto delle perdite, sia inferiore a 250 euro.

<sup>11</sup>Ciò vale anche per le segnalazioni di crediti in sofferenza.

<sup>12</sup>Fino al 1996 la rilevazione relativa al mese di agosto non veniva effettuata.

### 6.3 Rilevazione inframensile degli eventi che attengono alla posizione di rischio della clientela

Gli intermediari sono tenuti a comunicare alla Centrale dei rischi informazioni su eventi significativi che riguardano la posizione di rischio della clientela, quali il passaggio a sofferenza o la ristrutturazione di una o più linee di credito. La segnalazione viene prodotta entro tre giorni lavorativi dal momento in cui gli eventi si sono verificati.

Tali informazioni vengono trasmesse agli intermediari che nell'ultimo flusso di ritorno hanno ricevuto la posizione di rischio del soggetto<sup>13</sup>, a quelli che avanzano richiesta di prima informazione riferita all'ultimo periodo disponibile e a quelli che hanno segnalato un evento.

In questo modo viene fornita agli intermediari una situazione più aggiornata rispetto a quella dell'ultima rilevazione mensile. La rilevazione successiva comporta il superamento degli eventi precedentemente comunicati, cioè ne annulla a tutti gli effetti la segnalazione.

### 6.4 Informazioni a richiesta

Gli intermediari hanno facoltà di chiedere informazioni sulla posizione globale di rischio di soggetti che essi non segnalano, a condizione che le richieste siano avanzate per finalità connesse con l'assunzione e la gestione del rischio nelle sue diverse configurazioni.

In particolare le richieste possono riguardare:

- soggetti già affidati per importi inferiori alla soglia di rilevazione;
- soggetti per i quali sia stata avviata un'istruttoria propedeutica all'instaurazione di un rapporto di credito o comunque comportante l'assunzione di un rischio;
- altri nominativi che presentino un collegamento di tipo giuridico con i soggetti sopra indicati, purché l'informazione che si intende richiedere risulti oggettivamente strumentale rispetto a una compiuta valutazione di questi ultimi.

Per accedere alle informazioni d'interesse gli intermediari possono avanzare, in qualunque momento ne abbiano esigenza, richiesta di informazione su un singolo nominativo con riferimento ad una o più rilevazioni (c.d. servizio di prima informazione) o possono chiedere di avere, in concomitanza con il flusso di ritorno, informazioni su un insieme di nominativi (c.d. servizio di informazione periodico) relative all'ultima rilevazione.

In particolare, gli intermediari, tramite il servizio di prima informazione, possono accedere alle informazioni di rischio con la seguente profondità storica :

- ultime trentasei rilevazioni per le imprese (incluse le famiglie produttrici<sup>14</sup>), le società finanziarie, le amministrazioni pubbliche e le associazioni;
- ultime ventiquattro rilevazioni per le famiglie consumatrici. Il periodo può estendersi alle ultime trentasei rilevazioni se in capo al soggetto richiesto e' stato segnalato nell'anno precedente all'ultimo biennio il passaggio a perdita di parte o dell'intero credito appostato a sofferenza ovvero se il soggetto richiesto ha o potrà avere - a seguito del processo

---

<sup>13</sup> Gli intermediari possono venire a conoscenza della posizione di rischio di un soggetto tramite il flusso di ritorno personalizzato, il servizio di prima informazione o il servizio di informazione periodico.

<sup>14</sup> Rientrano nelle famiglie produttrici le società semplici, le società di fatto e le imprese individuali la cui funzione principale consiste nel produrre beni e servizi (cfr. circolare della Banca d'Italia n.140/11.02.1991 "Istruzioni relative alla classificazione della clientela", disponibile sul sito Internet dell'Istituto "[www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it)").

istruttorio in corso - un rapporto di coobbligazione o garanzia con un'impresa, una società finanziaria, una pubblica amministrazione o un'associazione.

Tutte le richieste effettuate dagli intermediari sui singoli soggetti censiti vengono memorizzate negli archivi della Centrale dei rischi.

#### 6.5 Rettifiche alle segnalazioni

I dati registrati negli archivi della Centrale dei rischi derivano dall'elaborazione automatica delle segnalazioni trasmesse dagli intermediari partecipanti al servizio, i quali pertanto sono responsabili dell'esattezza delle stesse; ad essi compete inoltre la valutazione circa l'esistenza dei presupposti per l'appostazione dei crediti a sofferenza o nelle altre categorie di censimento previste. Ne consegue che la Banca d'Italia non può apportare di propria iniziativa variazioni alle segnalazioni ricevute.

Qualora gli intermediari - a seguito di controlli effettuati d'iniziativa ovvero su richiesta della Banca d'Italia - rilevino errori nelle segnalazioni di rischio, devono tempestivamente inviare le relative rettifiche alla Centrale dei rischi che prontamente le acquisisce e porta a conoscenza di tutti gli altri intermediari interessati le posizioni globali di rischio rettificate riferite ai periodi interrogabili con il servizio di prima informazione.

Nel caso in cui venga comunicata una informazione errata su eventi che attengono alla posizione di rischio della clientela, l'intermediario deve provvedere alla sollecita rettifica. La Centrale dei rischi, dopo aver acquisito la rettifica, fa tenere agli intermediari interessati la nuova sequenza di eventi che sostituisce integralmente quella precedentemente inviata.

Le contestazioni degli interessati circa possibili inesattezze nelle segnalazioni alla Centrale dei rischi vengono tenute in debito conto ai fini del regolare svolgimento del servizio. A seguito delle contestazioni la Banca d'Italia provvede, infatti, a chiedere agli intermediari di verificare le segnalazioni trasmesse e di rettificarle in caso di errore.

L'interessato inoltre - sulla base del prospetto dei dati fornitogli dalla Banca d'Italia, che riporta in dettaglio le segnalazioni delle singole banche o finanziarie - può contattare direttamente l'intermediario che ha effettuato la segnalazione ritenuta inesatta per chiederne la rettifica.

#### 6.6 Scambi di informazioni tra centrali rischi pubbliche europee

Per effetto degli scambi di informazioni tra le centrali dei rischi pubbliche europee gli intermediari partecipanti alla Centrale dei rischi italiana ricevono informazioni sull'indebitamento all'estero della clientela segnalata nella rilevazione di riferimento.

Le informazioni riguardano solo i soggetti residenti in Italia diversi da persone fisiche il cui indebitamento totale per cassa o firma risultante presso la singola C.R. sia pari o superiore ai 25.000 euro.

Gli scambi hanno cadenza trimestrale e le informazioni, di norma, sono disponibili circa 90 giorni dopo la data di riferimento.

Inoltre, gli intermediari possono avanzare alla Centrale dei rischi italiana, esclusivamente per finalità connesse con l'assunzione del rischio di credito, richieste di "prima informazione europea" volte a conoscere la posizione di rischio, presso le sette Centrali dei rischi partecipanti allo scambio, di soggetti, diversi dalle persone fisiche, residenti in uno dei paesi aderenti.

Le risposte alle richieste di prima informazione riguardano sempre le ultime due date contabili di riferimento (trimestri).

La Banca d'Italia trasmette agli intermediari interessati le eventuali rettifiche ai dati di importo comunicati con i flussi trimestrali, ricevute dalle altre Centrali dei rischi europee. Di norma tali rettifiche riguardano le ultime due date contabili.

## **7. Prospetto dei dati**

Il prospetto dei dati contiene le informazioni esistenti negli archivi della Centrale dei rischi al momento dell'elaborazione; riporta i dati anagrafici del richiedente e le segnalazioni di rischio trasmesse da ciascun intermediario, relative ai rapporti di cui l'interessato è titolare singolarmente e/o in cointestazione<sup>15</sup>.

In assenza di indicazioni vengono consegnati i dati relativi alle ultime dodici rilevazioni mensili elaborate dal servizio centralizzato dei rischi<sup>16</sup>.

Il prospetto è strutturato in maniera diversa a seconda che le richieste riguardino scadenze sino al dicembre '96 ovvero quelle dal gennaio '97 in poi; infatti, la riforma della Centrale dei rischi, avviata proprio nel gennaio 1997, ha comportato l'adozione di uno schema più articolato rispetto a quello precedentemente utilizzato.

Il prospetto può essere richiesto su carta o su CD.

Esso si compone di un "Foglio dei dati anagrafici" e – per le richieste relative a scadenze dal '97 in poi – delle Parti A , C , D , D1 , DA , DA1 , E , F , F1 e G . Per quelle comprendenti scadenze precedenti il '97 è fornita la Parte A/0

### **7.1 Foglio dei dati anagrafici**

Riporta tutti i dati anagrafici del richiedente, le scadenze per le quali è stata effettuata la ricerca nella base dati della Centrale dei rischi e la data di elaborazione del prospetto. In questo foglio viene evidenziato se l'interessato non risulta segnalato ovvero se non è censito nella Centrale dei rischi alle scadenze richieste.

### **7.2 Parte A/0 - Segnalazioni di rischio (scadenze fino al dicembre 1996)**

Questa parte del prospetto riporta, per ciascuno degli intermediari segnalanti, la denominazione, il comune dove opera lo sportello eletto come referente per il cliente, nonché le segnalazioni di rischio.

Le segnalazioni sono articolate nelle seguenti categorie di censimento:

---

<sup>15</sup>Sino al 31.12.96, per le caratteristiche della vecchia Centrale dei rischi, le cointestazioni venivano convenzionalmente segnalate con una cd. denominazione, contenente i dati identificativi dei cointestatori; per motivi di spazio, nel caso di più cointestatori, nella denominazione venivano indicati almeno i primi due, in ordine alfabetico, seguiti dal numero complessivo dei rimanenti cointestatori (es.: Tizio, Caio + 3); a parte venivano segnalati tutti i componenti della cointestazione e a ciascuno di essi veniva attribuito un proprio codice C.R. (cd. sviluppo della cointestazione). Per le scadenze precedenti il gennaio 1997, quindi, se l'interessato non specifica i dati anagrafici di tutti i soggetti facenti parte della cointestazione, non sempre è possibile reperire le informazioni a meno che il nome dell'interessato non sia compreso nella "denominazione" della cointestazione stessa.

<sup>16</sup>Qualora il soggetto sia censito dalle centrali dei rischi europee aderenti all'accordo – in assenza di indicazioni – vengono consegnati anche i dati relativi alle rilevazioni trimestrali risultanti dal flusso periodico relativo agli scambi tra le C.R. europee.

- operazioni di smobilizzo crediti: finanziamenti volti a consentire alla clientela l'immediata disponibilità di crediti vantati verso terzi non ancora scaduti e per i quali la banca cura l'incasso;
- prestiti diretti: finanziamenti non regolati in conto corrente e non connessi con transazioni di natura commerciale;
- conti correnti: finanziamenti che assumono la forma di una disponibilità in conto corrente in lire, su cui l'affidato opera normalmente mediante assegni bancari;
- operazioni con l'estero: finanziamenti per cassa, indipendentemente da forma tecnica, durata e garanzie, che hanno attinenza con operazioni con l'estero (rientrano in questa categoria tutte le operazioni in valuta e tutte le operazioni con soggetti non residenti);
- sofferenze: finanziamenti in essere nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dall'esistenza di garanzie o dalla previsione di perdita. Se l'esposizione è costituita, in tutto o in parte, da operazioni di portafoglio commerciale, anticipo salvo buon fine, mutuo e conto corrente ipotecari, la somma degli importi relativi a tali rapporti viene convenzionalmente segnalata anche nell'accordato;
- operazioni con garanzia reale: finanziamenti a breve termine, assistiti interamente da garanzia reale;
- operazioni a medio e lungo termine e varie: finanziamenti in lire, verso soggetti residenti, di durata superiore ai 18 mesi, indipendentemente dalla forma tecnica; vi confluiscono altresì tutti i crediti che non rientrano in una specifica categoria;
- garanzie prestate: tutte le garanzie concesse dalle banche alla propria clientela (fidejussioni, avalli, ecc...);
- garanzie ricevute: garanzie personali in favore di terzi prestate alla banca dal soggetto a nome del quale è fatta la segnalazione.

In corrispondenza delle diverse categorie di censimento vengono indicate le seguenti tipologie di importi:

- accordato: pari al fido che gli organi competenti dell'intermediario segnalante hanno deliberato di concedere al cliente;
- utilizzato: ammontare del credito erogato al cliente alla data di riferimento.

### 7.3 Parte A-Segnalazioni di rischio (scadenze successive al dicembre 1996)

Questa parte del prospetto riporta, per ciascuno degli intermediari segnalanti, la denominazione<sup>17</sup>, il comune dove opera lo sportello eletto come referente per il cliente nonché le segnalazioni di rischio.

Le segnalazioni di rischio sono articolate in cinque sezioni: "Crediti per cassa", "Crediti di firma", "Garanzie ricevute", "Derivati finanziari" e "Sezione informativa".

La sezione "Crediti per cassa" comprende le seguenti categorie di censimento:

---

<sup>17</sup> Nel caso in cui l'intermediario segnalante sia una società veicolo per la cartolarizzazione, nel prospetto è indicata anche la denominazione del *servicer* che, ai sensi della legge n. 130/99, gestisce i servizi d'incasso e pagamento dei crediti cartolarizzati.



- rischi autoliquidanti: finanziamenti concessi per consentire l'immediata disponibilità di crediti non ancora scaduti vantati nei confronti di terzi e per i quali l'intermediario segnalante ha il controllo dei flussi di cassa. Confluiscono nella categoria le operazioni caratterizzate da una fonte di rimborso predeterminata (ad es. gli anticipi s.b.f., su fatture, effetti o altri documenti commerciali, gli anticipi per operazioni di factoring, le operazioni di sconto e di cessione di crediti, le operazioni di acquisto di crediti con pagamento del prezzo a titolo definitivo e i finanziamenti a fronte di cessioni di credito effettuate ai sensi dell'art. 1260 c.c.<sup>18</sup>). Nella categoria sono convenzionalmente segnalati i prefinanziamenti di mutuo, anche se concessi dallo stesso intermediario che ha deliberato l'operazione di mutuo.
- rischi a scadenza: operazioni di finanziamento con scadenza fissata contrattualmente e prive di una fonte di rimborso predeterminata (es.: mutui, anticipazioni attive non regolate in conto corrente). Sono evidenziati alcuni particolari tipi di operazioni: leasing; factoring; anticipi su crediti futuri; pronti contro termine; riporti e prestiti subordinati; aperture di credito in c/c;
- rischi a revoca: aperture di credito in conto corrente concesse per elasticità di cassa e per le quali l'intermediario si riserva la facoltà di recedere a prescindere dall'esistenza di una giusta causa;
- finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari: crediti concessi a organi di una procedura concorsuale e altri affidamenti particolari;
- sofferenze: finanziamenti in essere nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dall'esistenza di garanzie o dalle previsioni di perdita.

L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito. La contestazione del credito non è di per sé condizione sufficiente per l'appostazione a sofferenza.

I crediti in sofferenza sono segnalati per un ammontare pari agli importi erogati inizialmente, al netto di eventuali rimborsi e al lordo delle svalutazioni e dei passaggi a perdita eventualmente effettuati<sup>19</sup>.

La Sezione "Crediti di firma" comprende le seguenti categorie di censimento:

- garanzie prestate per operazioni di natura commerciale: garanzie con le quali l'intermediario, su richiesta del cliente, si impegna a far fronte a eventuali inadempimenti di obbligazioni di natura commerciale assunte dal cliente stesso nei confronti di terzi;
- garanzie prestate per operazioni di natura finanziaria: garanzie con le quali l'intermediario, su richiesta del cliente, si impegna a far fronte a eventuali inadempimenti di obbligazioni di natura finanziaria assunte dal cliente stesso nei confronti di terzi.

La sezione "Garanzie ricevute" comprende le garanzie ricevute dall'intermediario in favore di soggetti affidati dall'intermediario stesso. In particolare sono rilevate le garanzie personali (di "prima istanza" e di "seconda istanza"<sup>20</sup>) e, dalla rilevazione di gennaio 2005, le garanzie reali esterne, cioè le garanzie reali rilasciate da soggetti diversi dall'affidato.

<sup>18</sup> Sino alla rilevazione di dicembre 2004 le ultime due tipologie di operazioni venivano segnalate tra i rischi a scadenza.

<sup>19</sup> Sino alla rilevazione di dicembre 2004, le sofferenze venivano segnalate al lordo delle svalutazioni eventualmente effettuate e al netto dei passaggi a perdita.

<sup>20</sup> Garanzie personali di seconda istanza sono quelle la cui efficacia è condizionata alla previa escussione del debitore principale e degli eventuali garanti di prima istanza.

La sezione "derivati finanziari" comprende i contratti derivati negoziati sui mercati *over the counter* (c.d. OTC, ad es. swaps, frasi, opzioni). Tali operazioni vengono segnalate a partire dalla rilevazione di gennaio 2005.

La "Sezione informativa" comprende:

- operazioni effettuate per conto di terzi: operazioni effettuate per conto di terzi senza rischio a carico dell'intermediario segnalante;
- crediti per cassa: operazioni in pool - azienda capofila, crediti per cassa: operazioni in pool – totale, crediti per cassa: operazioni in pool - altra azienda partecipante: ammontare dei finanziamenti per cassa (escluse le sofferenze) erogati in pool, distinti a seconda del ruolo svolto dall'ente segnalante;
- crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti: valore nominale dei crediti acquisiti dall'intermediario segnalante nell'ambito di operazioni di factoring, sconto pro-soluto e cessioni di credito pro-soluto e pro-solvendo a nome del debitore ceduto <sup>21</sup>;
- rischi autoliquidanti - crediti scaduti: valore nominale dei crediti - acquisiti dall'intermediario segnalante nell'ambito di operazioni di factoring, cessione di credito, sconto, anticipo s.b.f., su fatture, effetti e altri documenti commerciali - scaduti nel corso del mese precedente a quello oggetto di rilevazione a nome del cedente;
- sofferenze - crediti passati a perdita: crediti in sofferenza che l'intermediario ha considerato non recuperabili o per i quali non ha ritenuto conveniente intraprendere i relativi atti di recupero. Nella categoria viene rilevato, per l'intera durata del rapporto creditizio, lo stock delle perdite via via accumulate <sup>22</sup>;
- crediti ceduti a terzi: crediti ceduti a terzi dall'intermediario segnalante, con specifica evidenza dei dati anagrafici del cessionario dei crediti.

Nell'ambito delle suddette categorie di censimento le operazioni vengono distinte ulteriormente in base a una serie di variabili, quali ad esempio la durata residua (lasso di tempo intercorrente tra la data di rilevazione e il termine contrattuale di scadenza dell'operazione segnalata), la durata originaria (cioè quella fissata dal contratto di affidamento o rideterminata per effetto di accordi successivi)<sup>23</sup>, la divisa ("euro" o "altre valute"), lo stato del rapporto (in tale ambito vengono evidenziati ad esempio i crediti ristrutturati e gli inadempimenti persistenti quali rate scadute da più di 90/180 giorni o crediti sconfinanti in via continuativa da oltre 90/180 giorni), ecc.

La variabile "stato del rapporto" consente, inoltre, di distinguere i rapporti di credito oggetto di contestazione da quelli non contestati. Si considerano "contestati" i rapporti (finanziamenti, garanzie, cessioni, etc) per i quali il cliente si è rivolto ad un'Autorità terza rispetto alle parti (Autorità giudiziaria, Garante della Privacy o altra preposta alla risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela).

In corrispondenza delle diverse categorie di censimento vengono indicate differenti tipologie di importi:

- accordato: fido che gli organi competenti dell'intermediario segnalante hanno deciso di concedere al cliente;

---

<sup>21</sup> Sino a dicembre 2004 il valore nominale dei crediti oggetto di operazioni di factoring veniva segnalato, a nome del cedente e del debitore ceduto, nella categoria "factoring - crediti ceduti all'intermediario segnalante".

<sup>22</sup> Sino alla rilevazione di dicembre 2004 nella categoria di censimento "crediti passati a perdita" confluiva, invece, l'ammontare delle perdite deliberate nel mese di riferimento.

<sup>23</sup> Solo nei rischi a scadenza.

- accordato operativo: ammontare del credito utilizzabile dal cliente in quanto riveniente da un contratto perfetto ed efficace;
- utilizzato: ammontare del credito erogato o delle garanzie prestate al cliente alla data di riferimento della segnalazione;
- saldo medio: nelle aperture di credito in conto corrente a scadenza e nei rischi a revoca, corrisponde alla media aritmetica dei saldi contabili giornalieri rilevati nel mese cui si riferisce la segnalazione. Tale informazione è segnalata a partire dalla rilevazione di giugno 2005;
- valore della garanzia: nelle garanzie di natura personale, impegno assunto dal garante con il contratto di garanzia; nelle garanzie di natura reale, valore del bene dato in garanzia;
- importo garantito: nei crediti per cassa, quota assistita da pegno, ipoteca e/o privilegio; nelle garanzie ricevute, importo corrispondente al minore tra il valore della garanzia e l'utilizzato relativo ai rapporti garantiti;
- valore intrinseco: differenziale positivo dell'operazione, ovvero l'ammontare del credito vantato dall'intermediario nei confronti della controparte alla data di riferimento della segnalazione (*fair value* positivo dell'operazione);
- altri importi: ammontare delle operazioni riportate nella "sezione informativa" ad esclusione delle "operazioni in pool".

#### 7.4 Parte C - Rettifiche

In questa parte del prospetto - prodotta solo qualora la posizione di rischio sia stata interessata da rettifiche per le scadenze richieste - vengono riportati, per ciascuna data contabile e intermediario segnalante, i dati errati con l'indicazione del periodo di permanenza in CR (dalla data "DA" fino alla data "A") nonché i relativi dati corretti presenti in CR al momento dell'elaborazione del prospetto (la data "A" coincide con la data di elaborazione del prospetto). Ove l'intera segnalazione sia stata cancellata, in questa parte del prospetto sono riportati tutti i dati che la componevano e i relativi annullamenti; in tal caso non sono presenti importi nella "Parte A – Segnalazioni di rischio".

Le informazioni sulle rettifiche sono fornite quando i dati richiesti si riferiscono a scadenze successive alla rilevazione del mese di dicembre 1996.

#### 7.5 Parte D - Informazioni sui garanti

Le informazioni sui garanti vengono prodotte solo su specifica richiesta dell'interessato. Il prospetto riporta i dati anagrafici dei soggetti che hanno prestato garanzie personali e/o reali, gli intermediari presso cui le garanzie sono state prestate, il valore delle garanzie e gli importi garantiti.

#### 7.6 Parte D1 - Informazioni sui garanti - Rettifiche

Questa parte del prospetto ha la stessa struttura della "Parte C - Rettifiche" e riguarda le rettifiche alle segnalazioni delle garanzie personali e/o reali rilasciate dal garante in favore del garantito (soggetto che ha richiesto i dati).

### 7.7 Parte DA Informazioni sui debitori ceduti

Il prospetto riporta informazioni relative ai soggetti i cui debiti sono stati ceduti (dal soggetto che ha richiesto i dati) nell'ambito di operazioni di factoring, di operazioni di sconto pro soluto e di operazioni di cessione di credito pro soluto e pro solvendo. Sono indicati i dati anagrafici dei soggetti ceduti, la denominazione dell'intermediario al quale sono stati ceduti i crediti e il valore nominale degli stessi.

### 7.8 Parte DA1 - Ceduti - Rettifiche

Questa parte del prospetto ha la stessa struttura della "Parte C – Rettifiche" e riguarda le rettifiche alle informazioni sui debitori ceduti.

### 7.9 Parte E - Elenco delle società di cui il richiedente risulta essere socio

Il prospetto riporta i dati anagrafici delle società in cui il soggetto richiedente, sulla base delle informazioni risultanti dagli archivi della Centrale dei rischi, risulti socio alle scadenze richieste.

### 7.10 Parte F – Segnalazioni di rischio pervenute da altre centrali rischi pubbliche europee

Il prospetto riporta l'indebitamento globale per cassa e firma risultante presso ciascuna Centrale dei rischi aderente agli scambi; vengono distinti gli affidamenti di cui il soggetto beneficia singolarmente da quelli in cointestazione con altri nominativi.

Inoltre, il prospetto contiene, se del caso, l'indicazione degli importi segnalati ad una CR da filiali o filiazioni di intermediari la cui casa madre ha sede in un altro dei paesi aderenti allo scambio<sup>24</sup>.

### 7.11 Parte F1 – Segnalazioni di rischio pervenute da altre centrali rischi pubbliche europee – rettifiche

In questa parte del prospetto – che viene prodotta solo qualora la posizione di rischio sia stata interessata da rettifiche per le scadenze richieste – vengono riportate le segnalazioni errate, il periodo di permanenza in base dati delle segnalazioni errate e le segnalazioni di rettifica successivamente pervenute dalle altre centrali rischi. Di norma tali rettifiche riguardano le ultime due date contabili.

### 7.12 Parte G – Rilevazione inframensile degli eventi

Il prospetto riporta le informazioni - comunicate da ciascun intermediario segnalante - su alcune tipologie di eventi che riguardano la situazione debitoria dell'interessato successivamente all'ultima rilevazione conclusa. In particolare, riporta il tipo di evento (passaggio a sofferenza o ristrutturazione di una o più linee di credito), la

---

<sup>24</sup>-Tale indicazione viene fornita in quanto è possibile che gli importi evidenziati siano presenti anche nella segnalazione della CR in cui risiede la casa madre. Infatti, in base alle normative dei singoli paesi, può accadere che un intermediario sia tenuto a comunicare gli affidamenti concessi dalle proprie filiali all'estero a due diverse Centrali dei rischi, quella del proprio paese e quella del paese che ospita tali filiali.

data in cui tale situazione si è verificata e l'eventuale annullamento di informazioni erroneamente comunicate.

Le Parti C , D , D1 , DA , DA1 , E , F , F1 e G vengono fornite se, negli archivi della Centrale dei rischi, sono presenti le relative informazioni per il periodo richiesto.